

I mestieri del libro

Settimio Paolo Cavalli
Alberto Pojaghi

DIZIONARIO
DEL DIRITTO
D'AUTORE

B

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe n. 2, 20121 Milano, tel. e fax 02/809506, e-mail: aidro@iol.it.

Copertina: Dario Breme

Fotocomposizione: *Nuovo Gruppo Grafico* – Milano

ISBN 88-7075-590-8

Copyright © 2003 Editrice Bibliografica
Via Bergonzoli, 1/5 - 20127 Milano

Proprietà letteraria riservata - *Printed in Italy*



INDICE

Introduzione	7
Nota tecnica	8
Dizionario	9
Appendici	151
Accordo A.I.E. – Sindacato Nazionale Scrittori e Sindacato Libero	
Scrittori italiani	153
Contratto editoriale standard	155
Contratto tra editori	159
Convenzione di Berna	163
Convenzione di Ginevra	193
Convenzione di Roma	203
Paesi aderenti alle Convenzioni internazionali	213
Esempi di moduli di deposito e dichiarazione	215
Indicazioni sulle opere a stampa	225
Accordi internazionali contro la doppia imposizione	229
Modulo per evitare la doppia imposizione fiscale: tax form	235
Indice della legge sul diritto d'autore	239
Articoli della l.d.a. riportati nel dizionario e lemmi in cui compaiono .	243
Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 n. 633	245
Contratto di mandato	259
Contratto di traduzione	265



INTRODUZIONE

La legge sul diritto d'autore venne codificata per la prima volta in Italia in data 25 giugno 1865; fu poi sostituita dal decreto legge 7 novembre 1925 n. 1950 e dal relativo regolamento del 15 luglio 1926 n. 1369, a loro volta sostituiti dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 e dal relativo regolamento del 2 giugno 1942 n. 1369.

È quest'ultima legge del 1941 quella tuttora in vigore; in questi sessanta e più anni molta acqua è passata sotto i ponti, anche per il diritto d'autore, e si sono succeduti provvedimenti legislativi di modificazione, di interpretazione e di innovazione, oltre che interpretazioni giurisprudenziali. Per non parlare delle numerose convenzioni internazionali, delle direttive europee e – questa è storia di oggi – della vera e propria rivoluzione che il mondo di Internet sta portando anche in questo campo con la scomparsa di quel *corpus mechanicum*, la carta in primo luogo ma anche la pellicola cinematografica e il disco di vinile, che per anni ha fatto fede dell'esistenza dell'opera dell'ingegno resa pubblica, ossia pubblicata.

Per cercare di mettere un po' di ordine e di fare il punto sullo stato dell'arte per quanto attiene il diritto d'autore è nato questo *Dizionario*. Diretto in primo luogo e soprattutto agli operatori del settore della comunicazione e agli autori o aspiranti tali – e proprio per questo si è scelta la forma dizionario, più semplice e più pratica nella consultazione –, ma attento agli aspetti più propriamente giuridici – e anche per questo si è fatto ricorso ad una, pur essenziale, giurisprudenza.

Un'opera di questo genere non può che aver fatto tesoro dell'esperienza e dell'aiuto di tanti che ci hanno preceduto in questo mestiere e di tanti altri che ne fanno oggetto di studio per le loro attività. Molte sono perciò le persone che, più o meno consapevolmente, hanno contribuito alla realizzazione di questa nostra fatica. A tutte va il nostro ringraziamento, ma alcune vogliamo ricordarle in maniera specifica: Elio Vito Silvestro, direttore del Servizio per il diritto d'autore e vigilanza sulla SIAE, Ivan Cecchini, direttore dell'Associazione italiana editori, Pierluciano Guardigli del Sindacato nazionale scrittori nonché Margherita Dalla Chiara e Annamaria Stein dello Studio legale Pojaghi.



NOTA TECNICA

I testi legislativi e delle convenzioni utilizzati in questo *Dizionario* sono riportati nella loro forma ufficiale attuale, anche laddove siano desueti o superati dai fatti, ma abbiamo ritenuto più corretto non inserire nostre interpolazioni soggettive, limitandoci a segnalare in nota i punti più controvertibili; per questo si troveranno ad esempio in alcuni articoli della legge sul diritto d'autore riferimenti a enti e istituzioni non più in vita. Ugualmente si noterà una disuniformazione formale per quanto riguarda i commi dei singoli articoli: la legge 633 nella sua stesura originale non numerava i singoli commi, dal 1984 le modifiche e le aggiunte o sostituzioni apportate numeravano i singoli commi; ecco allora che nei testi degli articoli riportati si troveranno commi numerati e commi non numerati.

Una considerazione a parte riguarda gli articoli della legge 633 novati o sostituiti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 « Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione », pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale », Serie generale n. 87 del 14.04.2003.

Poiché tale decreto si applica solo al periodo successivo alla sua promulgazione, per un certo lasso di tempo è possibile che alcuni aspetti e/o contenziosi relativi a questi articoli, se nati prima della pubblicazione del decreto, siano soggetti a quanto previsto dai « vecchi » articoli di legge. Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno riportare, segnalandolo volta per volta, entrambe le stesure degli articoli coinvolti.

A

abuso dell'immagine altrui → ritratto.

accordo, lettera di

Forma equivalente – e più semplice – di → contratto che viene spesso utilizzata in sua vece. Bisogna distinguere i casi in cui si acquista un diritto di utilizzazione economica in base alla legge sul diritto d'autore (e in tal caso è meglio stilare un vero e proprio contratto) da quelli in cui si acquista il diritto a una prestazione (p. es. correzione di bozze) o un oggetto fisico (p. es. fotografia pura e semplice, da non confondere con l'opera fotografica).

Per essere valida, anche la *l.d.a.* deve comunque contenere tutti gli elementi caratteristici del contratto.

È uso comune, per evitare la necessità della registrazione, utilizzare le *l.d.a.* (a tali fini dette anche *corrispondenza commerciale*) al posto dei contratti secondo la formula: «gentile sig. x y, abbiamo ricevuto la sua lettera del 0 0 0 del seguente tenore», indi si ricopia la lettera contenente tutti i termini contrattuali e poi si conclude: «Gliene confermiamo la nostra accettazione».

adattamento

Rielaborazione di un'opera in vista di esigenze particolari; in senso stretto, si parla di *a. teatrale* quando si intende l'elaborazione per il teatro di un'opera poetica o di narrativa preesistente e, per analogia, di *a. radiofonico*, *cinematografico*, *televisivo* ecc. Lo stesso vale in parte per il procedimento inverso, là dove, ad esempio, da un'opera cinematografica possa essere derivato un romanzo. Si tratta sempre di diritti derivati, che devono essere espressamente previsti contrattualmente. Nel caso il contratto non ne faccia menzione, restano in libera disponibilità dell'autore.

In senso più ampio, rientrano nel concetto di *a.* anche altri tipi di intervento sull'originale, quali la → condensazione (tipica della narrativa), l'→ arrangiamento (tipico delle composizioni musicali) e simili. In tal caso anche

il condensatore e l'arrangiatore possono diventare, in ipotesi di intervento creativo, autori della nuova opera e quindi aggiungersi all'autore dell'opera originaria; intervento che per l'arrangiamento, tuttavia, la pratica tende ad escludere, considerandolo mera prestazione d'opera facente parte dell'orchestrazione.

Mentre nessun problema si pone nel caso di opere fuori diritti, come dimostra il ricorso amplissimo a testi e brani *classici* «rivisitati», l'*a.* può essere fonte di contenzioso in caso di intervento su opere protette, come avviene soprattutto in campo musicale e teatrale.

«Il diritto dell'autore dell'opera di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione e ad ogni danno dell'opera stessa (art. 20 l. n. 633 del 1941) presuppone l'esistenza di una compiuta opera dell'ingegno, ossia un'unità organica che si prefigura, in quanto tale, il raggiungimento di uno specifico risultato creativo, quale ne sia il livello concreto. Sfuggono, dunque, alla tutela in questione, i materiali non costituenti siffatta unità organica, ovvero quelli abbisognevoli di aggiustamenti e di trattamenti specifici per la pubblicazione per la stampa (nella specie, la tutela in oggetto è stata negata ad una persona che aveva fornito all'autore un proprio memoriale con documentazione allegata, quale materiale non pronto per la stampa ma da essere utilizzato per la pubblicazione solo dopo essere stato sottoposto a trattamento giornalistico)»

(Cass. Civ., Sez. I, 01/06/1999, n. 5301, in Dir. Informazione e Informatica, 2000, p. 395).

Advanced Research Project Agency → A.R.P.A.

A.F.I.

Acronimo dell'Associazione dei Fonografici Italiani, fondata nel 1948, con lo scopo di tutelare e promuovere gli interessi collettivi dell'industria nel settore musicale, con il mandato di negoziare accordi relativamente ai diritti nascenti dagli artt. 72, 73 e 73bis *l.d.a.* (→ disco) nonché per i compensi a fronte della copia privata del fonogramma di cui alle leggi 5 febbraio 1992 n. 93 e 9 aprile 2003 n. 68 (art. 39). Ha attività, in rappresentanza di una parte della piccola industria, analoga a quella di → F.I.M.I. e, per quanto concerne la

raccolta e la ripartizione dei proventi, di → S.C.F.

Agcom

Acronimo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997 n. 249 con compiti di vigilanza nel settore delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e dell'editoria.

La legge 18 agosto 2000 n. 248, meglio nota come legge «antipirateria», ha introdotto nella l.d.a. gli artt. 182bis e ter, ed ha espressamente attribuito all'Agcom, unitamente alla S.I.A.E., la vigilanza:

Art. 182-bis

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).

d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.

2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonché le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Art. 182-ter

1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale.

agenzia

In linea generale il contratto con il quale una parte (agente) assume l'incarico stabile di promuovere, verso retribuzione, la conclusione di contratti di vendita di determinati beni o servizi per conto di un'altra parte (preponente) in una determinata zona o territorio e in un dato settore di mercato stabiliti dal preponente. In ambito editoriale si evidenziano diverse tipologie di *a.* a seconda dei settori di attività. Tra le più comuni che abbiano riflessi in ambito autorale ricordiamo:

- *a. di stampa o giornalistica* si occupa di diffondere presso i propri abbonati (generalmente giornali) le cosiddette «notizie di *a.*»: in pratica è a tutti gli effetti un → giornale che diffonde con la maggiore celerità possibile notizie relative a fatti ed eventi i più vari. Ci sono *a. generaliste*, specializzate per argomenti o per zone geografiche ecc. Queste notizie possono essere utilizzate dagli abbonati tal quali sono (citando la fonte), per estratti o utilizzate come base per elaborarne articoli più complessi. Non vanno confuse con la → rassegna stampa, che è tutt'altra cosa.
- *a. editoriale* termine improprio con cui si indicano i → servizi editoriali.
- *a. fotografica* in generale raggruppa l'attività professionale di più fotografi e ne cura la gestione dei diritti. In pratica, esplica un servizio di fornitura di → fotografie.
- *a. letteraria* gestisce l'attività di cessione dei diritti d'autore per quanto attiene la parte patrimoniale, definisce i contratti di cessione, ne cura e controlla la corretta esecuzione, può anche curare gli incassi dei proventi spettanti all'autore stesso (→ contratto di edizione). Generalmente, ma non necessariamente, agisce su base terri-

toriale, ossia rappresenta un autore in un determinato territorio linguistico.

aggiornamento

In base all'art. 129 l.d.a., l'autore ha il diritto, in caso di nuova edizione dell'opera, di apportare aggiornamenti all'opera stessa. In mancanza, qualora la natura dell'opera lo esiga, e se l'autore si rifiuta di aggiornarla, l'editore può provvedere direttamente avendo cura di segnalare nella nuova edizione le parti aggiornate e l'autore dell'aggiornamento.

In tale ultima ipotesi si potrebbe discutere se il compenso dovuto all'aggiornatore debba fare carico all'editore piuttosto che all'autore.

Secondo l'interpretazione, le maggiori spese derivanti dalle modificazioni apportate all'opera devono essere addebitate all'autore solo quando si tratti di veri e propri rifacimenti di parti dell'opera, e perciò di «correzioni eccezionali», che diano luogo a spese superiori a quelle che normalmente si incontrano per la composizione e correzione della stampa, oppure quando si tratti di modificazioni richieste a bozze già corrette.

A.I.D.R.O.

Acronimo dell'Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell'ingegno, fondata nel 1989 al fine di tutelare le opere protette dalla l.d.a. in relazione all'attività di → reprografia. A livello internazionale fa parte dell'I.F.R.R.O.

A.I.E.

Acronimo dell'Associazione Italiana Editori, fondata come tale nel 1946 (ma risalente nel tempo fino al 1869 sotto precedenti denominazioni e formazioni), che riunisce gli editori di libri e di periodici non aventi carattere giornalistico (questi ultimi sono rappresentati dalla Federazione italiana editori giornali, dall'Unione stampa periodica italiana e dall'Associazione italiana editoria specializzata) nonché gli editori di prodotti di editoria elettronica, multimediale e on-line. Suo compito principale, a norma di statuto, è di rappresentare tutti coloro che si dedicano all'attività

editoriale, di tutelare gli interessi morali e materiali della categoria e di promuovere la diffusione del libro italiano in Italia e all'estero.

Tra le sue numerosissime attività, quella che riguarda più da vicino l'ambito autorale è volta a interpretare e completare la legislazione, là dove di difficile interpretazione o carente, stipulando appositi accordi con le parti interessate. Tra questi sono di particolare peso l'accordo con l'Associazione librai italiani (il cosiddetto «accordo A.I.E.-A.L.I.») e l'accordo con i sindacati degli scrittori (vedi in Appendice). Il primo, del 1983, riguarda soprattutto aspetti commerciali nel settore del libro non scolastico, ma ha ricadute anche in ambito autorale là dove si occupa di regolamentazione della → resa, di → sconto, di → prezzo di copertina e di vendita al pubblico stabilendo alcuni principi generali che attengono alla struttura del mercato e dei rapporti editori-librai (in particolare con la disciplina della messa fuori catalogo). Il secondo, del 1976, riguarda un po' tutta la materia relativa al → contratto di edizione e alla sua gestione ed enuncia alcuni principi applicativi relativi ad aspetti dei rapporti contrattuali tra autori ed editori (sfruttamento dei diritti secondari, diritto d'opzione, svendita e macero ecc.).

Va rilevato che l'A., come tutte le altre associazioni sopra menzionate, è un'organizzazione di carattere privato (alla quale non è, ovviamente, obbligatoria l'iscrizione), senza personalità giuridica, che rientra nell'ambito delle «associazioni non riconosciute» di cui si occupa il Codice civile (artt. 36-42). Gli accordi stipulati da essa pertanto sono vincolanti solo per le case editrici associate all'A. C'è da considerare però che questi accordi costituiscono comunque un punto di riferimento anche per i non associati e che alcuni patti in essi contenuti sono entrati nell'ambito degli usi commerciali.

A.L.I.

Acronimo dell'Associazione Librai Italiani, costituita nel 1945; riunisce gli imprenditori esercenti il commercio del libro e di ogni altro strumento analogo con lo scopo di rap-

presentarli e tutelarne gli interessi economici, morali e sociali.

A.N.I.C.A.

Acronimo della Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e multimediali, che raccoglie tutte le maggiori imprese dell'audiovisivo e che rappresenta il settore all'interno di Confindustria e nelle principali istituzioni e organismi europei e internazionali.

anonimato

Condizione di chi mantiene nascosta la propria identità e, in ambito autorale, la propria qualità di autore nonché la propria paternità dell'opera (→ opera anonima).

anticipo

Somma di denaro pagata prima del compimento della prestazione o del maturare dei diritti. Il primo caso è tipico dei compensi pagati a stralcio, il secondo di quelli pagati a rendiconto sul venduto. In genere viene erogato o « alla firma » del contratto o « alla consegna » dell'originale.

Talvolta si trovano, anche nei contratti italiani, i termini equivalenti à *valoir* (francese) e *in advance* (inglese).

Da un punto di vista giuridico, se la prestazione non viene onorata, l'editore può pretendere la restituzione dell'anticipo stesso. In pratica, questo recupero è automatico nel caso di contratti di cessione di diritti fra editori; relativamente semplice nel caso di contratti d'autore con pagamenti a stralcio; più problematico nel caso di contratti d'autore con pagamenti a rendiconto sul venduto.

Mentre, infatti, è automatico il recupero dell'*a.* sui diritti che mano a mano maturano se l'opera si vende, se il risultato economico della pubblicazione non raggiunge un ammontare di diritti tale da recuperare pienamente l'*a.* versato, la restituzione da parte dell'autore all'editore della parte di anticipo non coperta può presentarsi alquanto difficoltosa.

Da un punto di vista giuridico – come detto – l'azione è esperibile, ma diventa complesso,

lungo e difficoltoso il procedimento legale di recupero, i cui costi spesso sono maggiori della somma recuperata. A parte la, ovvia, perdita dei rapporti con l'autore stesso.

Da tenere presente che non è ammesso recuperare l'*a.* versato per una data opera rivalendosi sui proventi di un'altra opera; a meno che il contratto cui fanno riferimento non contempli espressamente tale facoltà, come più comunemente avviene, al di fuori dell'ambito librario, in quello discografico e cinematografico.

È pertanto prudente, nel contrattualizzare gli anticipi, attenersi a calcoli avveduti e, al limite, inserire la clausola di « anticipo a perdere ». Il che vuol dire che si rinuncia contrattualmente al recupero totale dell'anticipo, nel caso i risultati di vendita non fossero sufficienti a coprirlo. Questa clausola, che somiglia molto a quella di minimo garantito, non risolve certo i risultati economici dell'operazione, ma almeno salvaguarda i rapporti con l'autore.

«Qualora il contratto di distribuzione dell'opera cinematografica preveda anche l'obbligo del distributore di corrispondere al produttore una somma determinata a titolo di "minimo garantito" con la cessione al primo, fino alla concorrenza della somma da lui anticipata a tale titolo, dei futuri proventi, tale cessione assolve la funzione di trasferire sul distributore l'alea dell'insuccesso della commercializzazione del film». (Cass. Civ., Sez. I, 6 settembre 1996, n. 8142, in Giust. Civ., 1997, I, p. 715).

antitrust

Disciplina volta ad assicurare il principio della libertà di concorrenza tra gli operatori economici e ad impedire e sanzionare le pratiche restrittive.

La prima normativa nazionale nella materia è costituita dallo Sherman Act americano e risale al 1890, mentre l'Italia, dopo la normativa adottata dai trattati europei, si è dotata di una normativa nazionale antitrust solo di recente, con la legge 10 ottobre 1990 n. 287, e disposizioni successive, recante « Norme per la tutela della concorrenza nel mercato » che ha, tra l'altro, istituito l'Autorità garante della

concorrenza e del mercato (conosciuta anche come Autorità antitrust) con il compito di vigilare (eventualmente irrogando sanzioni pecuniarie in caso di abusi) sull'applicazione di tale legge.

Tale legge vieta espressamente le intese tra imprese che «abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale» (art. 2) nonché «l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante» (art. 3).

Particolarmente significativo è anche l'intervento dell'Autorità in materia di pubblicità ingannevole, ultimamente estesa a quella comparativa, quale fenomeno concorrenziale illecito e produttivo di effetti pregiudizievoli sul libero mercato.

L'Autorità è ente amministrativo e contro i suoi provvedimenti è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali amministrativi (Tar Lazio e Consiglio di Stato).

antologia

Raccolta di parti estratte da opere diverse, è considerata dalla I.d.a. (art. 3) come → opera collettiva. Va però tenuto presente che il termine *a.* è alquanto vago e può comprendere fattispecie assai diverse.

Abbiamo la raccolta di parti diverse di una singola opera di un solo autore (i ben noti «brani scelti»); oppure di singole parti di opere diverse sempre di un solo autore (il «meglio di...»). In entrambi i casi andrà concordato un normale contratto di edizione che non riguarderà l'opera collettiva vera e propria.

L'*a.* opera collettiva scatta quando sono coinvolti più collaboratori e l'opera stessa è coordinata da un solo responsabile; diverso è quando si tratta di creazione con apporti distinti e autonomi di più persone (→ opera composta).

Tutti i diversi autori coinvolti in una *a.* devono essere formalmente d'accordo all'abbinamento (e per essi gli editori dell'opera originaria) e non è detto che questo sempre avvenga.

Eccezioni alla necessità del consenso del-

l'autore sono previste per le *a. scolastiche*, predisposte a fini di adozione per la scuola, in cui, considerando il legislatore preminente la finalità di formazione culturale e l'interesse collettivo rispetto all'interesse individuale dell'autore, l'utilizzazione è libera a determinate condizioni, come disposto dalla I.d.a. agli artt. 70 comma 2 e 91 che prevedono sia limiti quantitativi, per le opere letterarie, scientifiche, musicali e cinematografiche, sia l'obbligo di corresponsione di adeguati compensi; ugualmente per la riproduzione di fotografie. Le quantità riproducibili sono stabilite dal Regolamento (artt. 22 e 27), mentre i compensi sono fissati per decreto dal Presidente del Consiglio. È obbligatoria la citazione estesa della fonte originale e sono fatti salvi accordi diversi tra le parti.

Nel caso di raccolte di registrazioni musicali – le cosiddette *compilation* – il consenso all'abbinamento è normalmente acquisito dai produttori discografici nei contratti con gli artisti esecutori.

armonizzazione

Termine con cui, nell'ambito dell'Unione Europea, si indica l'intenzione di prevenire una disparità di trattamento, su determinati argomenti, fra le diverse legislazioni nazionali, giustappunto armonizzandole. A tal fine sono state prodotte una grande varietà di Direttive sui più diversi argomenti, molte riguardanti il diritto d'autore.

Relativamente ai diritti d'autore e ai diritti connessi in relazione all'espansione del fenomeno Internet, è ultimamente intervenuta nella U.E. la «Direttiva n. 2001/29/CE sulla Armonizzazione di alcuni aspetti del Diritto d'Autore e dei Diritti Connessi nella Società dell'informazione», il cui scopo principale è l'applicazione a livello comunitario degli obblighi internazionali derivanti dai trattati O.M.P.I. Questa Direttiva è stata recentemente recepita in Italia attraverso il D.lgs. n. 68 del 9 aprile 2003, pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» del 14.04.03.

Per un cenno al contenuto di questa Direttiva si veda la voce → Internet.